

# Messaggio

numero

**6435**

data

21 dicembre 2010

Dipartimento

**ISTITUZIONI**

Concerne

## Revisione parziale della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP)

*“I problemi del patriziato potranno essere risolti solo in una visione globale, che inserisca questi problemi parziali, sorti a livello patriziale, nei problemi generali della politica economica cantonale, che è, o dovrebbe esserlo, una politica di sviluppo globale e regionale equilibrato, di equilibrio nella distribuzione della popolazione e degli insediamenti economici.”*

Prof. Basilio Biucchi, 1975

(Documenti della Commissione di studio sul patriziato ticinese)

*“A questa nuova centralità dei patriziati, si aggiunge un compito antico, derivante dalla loro storia ed esperienza secolare e dalla loro stessa cultura: il compito ecologico di curare il territorio anche nelle sue pieghe più riposte, meno frequentate, che non promettono un reddito materiale immediato, ma che conferiscono la sua speciale fisionomia a questo cantone.*

*E infine, se la chiusura ha ceduto il passo all’apertura, il compito nuovo di contribuire a riconciliare cittadinanza e vicinanza, affinché tutti i cittadini del cantone, antichi e nuovi, condividano il senso dell’appartenenza, dell’impegno, della solidarietà, ma questo è un difficile compito comune.”*

Prof. Raffaello Ceschi, 2009

(Relazione tenuta in occasione della presentazione del Volume

“Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese” avvenuta nella Sala del CC di Bellinzona il 10 settembre 2009)



## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	3
2.	LA REVISIONE DEL 1992.....	5
3.	LO STUDIO STRATEGICO DEL 2009 .....	6
3.1	Motivazioni .....	6
3.2	Analisi e valutazioni della situazione in sintesi .....	6
3.3	Gli elementi portanti dell'attività patriziale .....	8
3.4	Gli effetti della LOP del 1992.....	9
3.5	Il ruolo dei Patriziati in prospettiva futura .....	11
3.6	Presentazione dello Studio e consultazione di Patriziati e Comuni .....	12
4.	LA SPINTA PER UNA REVISIONE DELLA LOP .....	14
5.	LE MODIFICHE PROPOSTE .....	15
5.1	Obiettivi e contenuti fondamentali delle modifiche di Legge.....	15
5.2	Commento ai singoli articoli della LOP modificati.....	18
6.	LA CONDIVISIONE DELL'ALPA .....	50
7.	RELAZIONI CON LINEE DIRETTIVE, PIANO FINANZIARIO.....	50
8.	INFLUSSI SUI COMUNI .....	51
9.	INFLUSSI SUI PATRIZIATI .....	51
10.	CONCLUSIONI.....	51
	LEGGE .....	52

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione la revisione parziale della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP).

Le modifiche proposte sono state ampiamente discusse e condivise con l'Alleanza patriziale ticinese (ALPA), ossia l'associazione cantonale mantello che raggruppa i Patriziati ticinesi. Esse sono il frutto di un approfondito esame della situazione esistente, contenuto nel documento denominato "*Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese*" di oltre 600 pagine, presentato nel corso dell'autunno 2009 ai Patriziati ed ai Comuni degli otto Distretti. L'occasione è stata oltremodo propizia per mettere a fuoco una realtà istituzionale spesso all'ombra di quella comunale e alla quale non sempre viene data la giusta visibilità. Il Patriziato svolge però un importante ruolo nella vita comunitaria di questo Cantone.

L'approfondimento si è particolarmente concentrato sulla dinamicità dell'Ente patriziale e sulle sue peculiarità e differenze. Esso ha permesso di individuare una strategia atta a rivitalizzare, ove possibile e necessario, questa importante realtà. È maturata la convinzione che il Patriziato ha in prospettiva futura le qualità ed i numeri per continuare ad essere nel Cantone un importante attore istituzionale, per assumere accanto al Comune, al di là di quanto oggi già gli compete in qualità di proprietario, una importante funzione nella gestione del territorio.

Scopo principale della revisione è dunque quello di tradurre nella legge alcuni importanti spunti volti a stimolare la collaborazione fra Comuni e Patriziati nella gestione e nella manutenzione del territorio. Si rafforza quindi ulteriormente l'importante ruolo di pubblica utilità dei Patriziati.

L'occasione è inoltre propizia per adattare alcuni altri disposti della LOP alle esigenze, emerse nel frattempo, di carattere puramente organizzativo.

Le proposte contenute nel presente messaggio sono state formulate da un Gruppo di lavoro, appositamente costituito dal Consiglio di Stato e formato dai rappresentanti dei diversi Servizi statali interessati (in particolare della Sezione degli enti locali, della Sezione dell'agricoltura e della Sezione forestale), nonché dell'Alleanza patriziale ticinese.

## **1. INTRODUZIONE**

A poco meno di vent'anni dall'entrata in vigore della Legge organica patriziale del 1992, con il presente messaggio si propone una modifica della stessa. Contrariamente al progetto del 1989, il cui iter ebbe una lenta e lunga maturazione, anche perché caratterizzato da mutamenti epocali di grande rilievo e contraddistinto da un periodo particolarmente tormentato per il Patriziato ticinese, la presente revisione ha avuto un percorso relativamente più breve, durato poco meno di paio d'anni.

Si ricorda come la legge del 1992 è stata il frutto di un'approfondita riflessione sull'esistenza stessa dell'ente patriziale, messa in forse da una mozione del 1970, che postulava di studiare la possibilità di integrare il Patriziato nel Comune politico<sup>1</sup>.


Nel periodo fra il 1970 ed il 1990 vi fu un'approfondita riflessione sull'esistenza dell'Ente, attraverso studi e riflessioni che furono opportunamente raccolti nella pubblicazione dell'allora Dipartimento dell'Interno, apparsa nel 1975 e intitolata "Documenti della Commissione di studio sul Patriziato ticinese". Ne è scaturito il convincimento che l'istituto patriziale aveva ancora piena ragione di esistere. Il medesimo ha trovato conferma in Parlamento con l'accoglimento della nuova legge (vedi punto 2).

---

<sup>1</sup> Mozione Barchi e confirmatari del 1970.

La presente revisione prosegue sulla linea tracciata nel 1992, che ha dato risultati significativi ed incoraggianti. Le argomentazioni a favore di una nuova modifica legislativa non sono più determinate, come allora, da elementi di crisi istituzionale dell'ente, quanto piuttosto dal nuovo contesto derivante dalle aggregazioni comunali. Con le medesime, avviate nella seconda metà degli anni '90 soprattutto nelle periferie ove lo spirito patriziale si è particolarmente mantenuto, si è man mano manifestato un profondo cambiamento nelle esigenze di "governance" territoriale. Il numero dei Comuni ticinesi dal 1994 ad oggi è diminuito di 90 unità, passando da 247 a 157. Il processo è tuttora in corso e l'obiettivo cantonale è di ulteriormente ridurre il numero dei Comuni a meno di cento entro il prossimo quadriennio.

Si tratta di un cambiamento che, soprattutto nelle Valli, ha visto nascere Comuni territorialmente molto più ampi, con superfici di oltre 10'000 ettari, ossia pari alla grandezza dell'intero Mendrisiotto (10'089 ha): basti pensare al Comune di Blenio con 20'215 ha, a quello di Lavizzara con 18'746 ha, di Cevio con 15'140 ha o di Maggia che ne conta 11'107.



**Figura 1:** i nuovi Comuni dal 1994

Appare evidente come ai nuovi Comuni, già molto impegnati ad assicurare la gestione di infrastrutture e di servizi nei comparti residenziali, risulti difficile se non pressoché impossibile garantire la necessaria attenzione e cura a detti territori, in larga parte in zone impervie e disabitate.

D'altro canto si sa quanto sia importante costantemente avere un occhio di riguardo sull'intero territorio, fonte di numerose insidie, onde evitare che in determinati momenti si trasformino in minacce naturali per le stesse zone abitate. Le tragiche circostanze dell'inverno 1951, ma anche quelle più recenti dell'alluvione del 1978 nel Locarnese non vanno dimenticate; esse devono essere un importante segnale premonitore su quanto possa essere devastante e pericoloso abbandonare a sé stesse le vaste zone dei territori non abitati. Gli strumenti attuali di politica territoriale attribuiscono peraltro ai Comuni importanti mansioni nella gestione del territorio. Si ricorda ad esempio che il Piano forestale cantonale, adottato il 19 dicembre 2007 attribuisce loro, seppur con il coinvolgimento dei proprietari, la promozione e dove necessario gli interventi di gestione minima dell'area forestale.

A giudizio del Governo, considerate le limitate capacità dei nuovi Comuni di poter essere attivamente presenti in tali ambiti, occorre favorire una più marcata collaborazione con gli altri enti pubblici presenti sul territorio, segnatamente con i Patriziati. Quest'ultimi sono i maggiori proprietari di territorio residuo; essi sono però anche gli attori che più di altri hanno le qualità, le conoscenze e l'esperienza per potersi dedicare a tali contesti.

## **2. LA REVISIONE DEL 1992**

L'elemento decisivo che diede una scossa ai Patriziati fu la mozione Barchi, la quale auspicando l'integrazione dei beni patriziali nel Comune politico avrebbe dovuto segnare la fine dell'ente. In particolare per le reazioni che ne seguirono, la mozione ebbe il merito di rilanciarlo e ridargli maggior dinamismo ed efficienza.

L'atto parlamentare portò infatti alla nomina di una Commissione di studio, il cui rapporto del 1975 giunse alla conclusione che i Patriziati, pur richiedendo una maggiore apertura a favore di tutta la comunità, avevano ancora ragione di esistere.

Il rischio paventato dalla mozione Barchi e gli studi ed i dibattiti che ne seguirono, portarono a visioni basate sulla promozione dell'interesse collettivo e di conseguenza ad un'ampia condivisione dell'importanza dell'istituto patriziale per l'intera collettività. Questa linea si è consolidata nella revisione della LOP proposta al Parlamento nel 1989 ed approvata da quest'ultimo nel 1991. Le innovazioni più importanti furono le seguenti:

- l'allargamento della popolazione patriziale, sia attraverso la trasmissione dello stato di patrizio per via femminile, per filiazione e per matrimonio, sia grazie alla facoltà di concedere in via assembleare lo stato di patrizio a chi è domiciliato da almeno 10 anni nel Comune del Patriziato;
- l'istituzione del *Fondo di aiuto patriziale* che consente una maggiore dinamicità anche ai Patriziati non sempre dotati di risorse adeguate;
- il riconoscimento dell'importante ruolo dei Patriziati nella valorizzazione delle tradizioni locali;
- la possibilità di disconoscere Enti patriziali che non adempiono più ai requisiti della legge (anche per evitare con ciò che il Patriziato potesse ridursi ad un'associazione di diritto privato senza compiti e proprietà di interesse pubblico).

La Legge del 1992, contraddistinta da una visione più aperta, ha determinato un'importante svolta nei ruoli dell'Ente patriziale.

### **3. LO STUDIO STRATEGICO DEL 2009**

#### **3.1 Motivazioni**

L'esigenza di avviare uno studio che radiografasse la situazione e ponesse le basi per una nuova visione dell'ente patriziale è emersa in occasione di una serata indetta dall'Alleanza patriziale ticinese nell'autunno del 2006. Lo spunto per la medesima era stata l'allora controversa *Iniziativa legislativa dei Comuni del 5 aprile 2005 per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati*, che proponeva l'attribuzione del 5% dei proventi annuali ai Patriziati, per un importo pari a circa 2,0 milioni di franchi all'anno. Nell'affollata serata, alla presenza del Direttore del Dipartimento delle istituzioni Luigi Pedrazzini, è affiorata la mancanza per molti enti di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento di compiti di manutenzione e di gestione del territorio di interesse collettivo. Dalla discussione è risultato chiaramente che tale mancanza era stata alla base dell'ampio sostegno portato da una novantina di Patriziati a favore dell'iniziativa promossa da alcuni Comuni, con alla testa il Comune di Frasco.

Il tema è stato discusso in seno alla Commissione di coordinamento patriziale e in occasione di successivi incontri fra l'ALPA ed il Dipartimento delle istituzioni. Le preoccupazioni erano senz'altro condivisibili. Ciò portò alla proposta di approfondire il tema nell'ambito di uno Studio strategico sui Patriziati. Il Consiglio di Stato diede avvio al medesimo l'8 gennaio 2008; lo stesso è stato accompagnato da un Gruppo di lavoro composto da alcuni rappresentanti dell'ALPA e del Cantone.

L'obiettivo principale dello studio è stato quello di comprendere la dinamicità dell'Ente patriziale ticinese, per poi individuare una strategia atta -dove necessario- a rivitalizzarlo.

Lo studio - autore Massimiliano Canonica - è stato pubblicato e presentato a Bellinzona il 10 settembre 2009. Nel corso dello stesso autunno, esso è stato discusso in otto serate distrettuali.

#### **3.2 Analisi e valutazioni della situazione in sintesi**

Con lo Studio strategico i Patriziati sono stati oggetto di un'approfondita analisi dal punto di vista demografico, patrimoniale ed amministrativo generale. La stessa ha consentito di individuare quali possano essere le possibili strategie di rilancio dell'Ente. Interessanti e, per certi aspetti confortanti, le considerazioni riguardanti gli elementi più recenti.

Dal *punto di vista demografico* l'evoluzione a livello cantonale nel corso degli ultimi quattro lustri è stata valutata positivamente, registrando un sostanziale incremento pari al 4,3% del numero dei fuochi. Pur con estrema cautela, dovendo contare sui dati di 182 Patriziati su 212, si è ipotizzata la presenza, comprensiva anche dei fuochi non domiciliati nel Cantone, di oltre 96'000 Patrizi.

Dal *punto di vista patrimoniale* lo studio ha inoltre evidenziato come, dopo un lungo periodo di flessione, a partire dalla metà degli anni '90 al 2005 vi sia pure stato un aumento del patrimonio complessivo in dotazione. Fra le attività più significative dal punto di vista del reddito risultano le locazioni. Quest'attività consente a molti Enti di raggiungere quella solidità finanziaria, che permette loro sul medio/lungo termine di finanziare ulteriori attività di pubblica utilità e perciò di garantirsi dinamicità.


Dal *punto di vista finanziario*, infine, l'analisi ha potuto appurare la tipologia di 209 Enti su 212 ancora presenti nel 2009 (attualmente sono 211): 37 (il 17,8%) sono stati identificati come "solidi", 102 (il 48,8% ossia poco meno della metà) rientrano nei "medi", mentre i restanti 70 (il 36,4%) sono da considerare finanziariamente "fragili".

Se da un lato per gli Enti solidi e per alcuni dei medi si prospetta un futuro positivo, per i restanti vi è oggettivamente la necessità di mettere a fuoco strategie che permettano loro di risollevarsi da situazioni problematiche. Per alcuni sarà possibile; per altri ovviamente la via della ripresa potrà essere più difficile, fors'anche impossibile ed in tal caso non si esclude per loro la necessità di intraprendere soluzioni alternative, quali preferibilmente l'aggregazione volontaria a enti confinanti o, nei casi più estremi di palese inattività - ma in ogni caso quale ultima ratio- anche il disconoscimento.

Dall'analisi delle attività significati vedi rilievo, sulla base della dichiarazione dei redditi 2005, emergono importi significativi che complessivamente, pur non comprendendo per i motivi che diremo gli importanti settori della foresticoltura e della cultura, a livello cantonale ammontano annualmente a oltre 12,0 milioni di franchi. A dimostrazione di quanto già evidenziato, il 44,6% dell'attività è costituito dalle locazioni mentre le infrastrutture di servizio occupano il 17,9%, l'agricoltura e l'alpicoltura il 14,5%, il turismo il 12,1%, i diritti di superficie il 7,2% ed, infine, il reddito di capitali corrisponde al 3,8% dell'attività.

Per genere di attività	Attività significative (in base al Reddito 2005)	
	%	Fr.
Reddito di capitali	3.8%	453'762.00
Agricoltura ed alpicoltura	14.5%	1'750'200.00
Turismo	12.1%	1'453'500.00
Infrastrutture di servizio	19.1%	2'296'569.00
Locazioni	43.4%	5'221'219.00
Diritti di superficie	7.2%	864'279.00
<b>TOTALI</b>	<b>100.0%</b>	<b>12'039'529.00</b>


**Tabella 1:** Redditi annuali suddivisi per attività



Interessante è notare la distribuzione regionale del reddito delle attività significative. Il Locarnese, con oltre 4,0 milioni di franchi, corrispondenti al 33,8%, detiene il primato cantonale. La preminenza del Distretto di Locarno è da far risalire in particolare alla presenza di Patriziati forti, quali Ascona e Losone, che hanno saputo adattarsi alle nuove realtà proponendo attività di carattere economico ad elevato valore aggiunto. Sfruttando al meglio le condizioni locali fortunate, i citati Patriziati hanno investito parecchio in attività legate al turismo e favorito, sussidiariamente al Comune (in particolare a Losone), lo sviluppo di importanti dinamicità locali con la creazione di zone di carattere prevalentemente industriale ed artigianale; essi hanno poi tramutato intelligentemente i relativi benefici a favore della gestione e cura del territorio.

Per Distretto	Attività significative (in base al Reddito 2005)	
	%	Fr.
Bellinzona	9.2%	1'109'849.00
Blenio	4.3%	511'795.00
Leventina	18.9%	2'271'682.00
Locarno	33.8%	4'066'756.00
Lugano	8.4%	1'014'102.00
Mendrisio	0.5%	60'903.00
Riviera	11.2%	1'349'792.00
Vallemaggia	13.7%	1'654'650.00
<b>TOTALI</b>	<b>100.0%</b>	<b>12'039'529.00</b>

**Tabella 2:** Redditi annuali suddivisi per Distretto



Va nondimeno sottolineato che il valore aggiunto dell'attività patriziale va ben oltre le cifre finanziarie.

Queste infatti non comprendono ad esempio un settore essenziale e caratteristico dell'attività patriziale, quale quello della foresticoltura. Il ruolo dei Patriziati in quest'ambito è primario ed irrinunciabile, per quanto nel corso dell'ultimo trentennio lo stesso non abbia più costituito una vera fonte di reddito. Il più delle volte il ricavo derivante dalla vendita del legname non riesce infatti minimamente a compensare i relativi oneri, che permangono generalmente molto elevati, anche a causa della mancanza di adeguate infrastrutture di esbosco. L'importanza del settore è tuttavia vitale per il Paese. Con i suoi 142'000 ettari il bosco costituisce il 50,5% della superficie cantonale, di cui il 74,5% è di proprietà patriziale. È tuttavia pensabile che il settore, grazie alla promozione delle energie rinnovabili ed in particolare alla realizzazione di centrali termiche a legna, rispettivamente alla diffusione del teleriscaldamento, possa rinvigorire lo sfruttamento del patrimonio boschivo locale. Risultano segnali in questa direzione in diverse località del Cantone, che non hanno certo trovato impreparate le diverse aziende forestali presenti sul territorio; le medesime già si sono adeguatamente preparate, grazie anche agli incentivi predisposti da parte del Cantone, ad un mercato che potrebbe ridare nuova linfa alle attività direttamente legate al bosco, la cui materia prima è oltremodo abbondante. Basti pensare come dai nostri boschi il prelievo annuale di legname è stato mediamente di 60'000 metri cubi, quando l'accrescimento annuale è valutato in 550'000 metri cubi.

Non va poi dimenticato l'importante ruolo di gestione del bosco e più in particolare dei boschi di protezione, intesa come manutenzione di un'infrastruttura diffusa sul territorio, che i Patriziati, in qualità di massimi proprietari, hanno sin qui svolto con grande responsabilità, ma senza trarre profitto alcuno. I Patriziati sono peraltro anche attivi, singolarmente o accanto ai Comuni, nell'esecuzione di importanti lavori di premunizione, la cui concretizzazione avviene attraverso la realizzazione di piantagioni, ma anche la messa in cantiere di opere antivalangarie, di protezioni contro la caduta di sassi o di consolidamenti franosi. Se da una parte questo tipo di interventi è generalmente sostenuto in modo importante dal Cantone e dalla Confederazione, essi sono pure il frutto dell'operosità dei Patriziati, che contribuisce sostanzialmente a prevenire fenomeni naturali dalle conseguenze non solo finanziarie inestimabili.

Discorso analogo vale per il settore agricolo, il quale dal profilo del reddito non copre minimamente gli sforzi profusi dai Patriziati. Essi svolgono però in quest'ambito una vera e propria missione a favore della collettività e garantiscono il mantenimento di attività essenziali per la periferia a livello ecologico, sociale, ma anche economico e paesaggistico. Basti pensare alla messa a disposizione delle basilari infrastrutture per l'alpicoltura, che assicurano una produzione casearia di ottima qualità, con un importante indotto economico. I Patriziati, quali proprietari di buona parte delle infrastrutture alpestri, nel corso degli ultimi anni hanno provveduto, grazie anche alle sovvenzioni statali, ad importanti e costosi lavori di miglioria. Non hanno però beneficiato del relativo indotto economico, che rimane ad altri. Il valore aggiunto che deriva dagli investimenti patriziali, oltre che degli alpigiani e infatti prerogativa del settore gastronomico e di quello turistico.

Quanto sopra potrebbe valere anche per il settore delle cave, che per gli enti patriziali significano un indotto annuale di oltre 600'000.-- franchi (soprattutto in Riviera e Vallemaggia). Di fatto questo settore garantisce all'economia cantonale una cifra d'affari valutata in oltre 100 milioni all'anno.

### **3.3 Gli elementi portanti dell'attività patriziale**

Se attualmente l'esistenza come tale del Patriziato non è più messa in dubbio, ci si può comunque interrogare su quale debba essere il suo ruolo in divenire.

Lo Studio strategico ha dato risposte importanti da questo punto di vista, suggerendo soluzioni interessanti ed innovative che vogliamo attentamente riprendere nel presente messaggio.



Sono fondamentalmente due gli assi principali dai quali i Patriziati potrebbero trarre spunto per rilanciare le proprie attività.

Il *primo asse è indubbiamente legato al turismo*. I Patriziati possono giocare un ruolo importante nel progetto di rilancio turistico cantonale. In effetti, le nuove strategie in questo importante settore dell'economia cantonale sono incentrate sulla valorizzazione delle peculiarità storico-culturali e di mantenimento e trasmissione delle tradizioni locali, paesaggistiche e gastronomiche regionali. Si è convinti che le potenzialità dei Patriziati in questo settore, in quanto possessori di importanti beni già rivalorizzati o da rivalorizzare, non debba essere trascurata.

Il *secondo asse è legato alle opere di pubblica utilità svolte dagli Enti, tenuto conto dei profondi cambiamenti in corso a più livelli*. La gestione dei fenomeni legati ai pericoli naturali ed ai cambiamenti climatici, di quelli legati alle aggregazioni comunali, ma per certi aspetti anche di quelli determinati dalla globalizzazione economica, sono processi che possono beneficiare dell'apporto anche dei Patriziati. Gli interventi di pubblica utilità svolti dai Patriziati, che vanno dalla cura e salvaguardia del territorio alla realizzazione di opere di premunizione contro i pericoli, all'assunzione di nuovi compiti economici locali all'attuazione di provvedimenti legati alle energie rinnovabili, acquistano viepiù valore.

È perciò indispensabile che vi sia la consapevolezza di questo importante ruolo e che gli enti interessati abbiano a poter essere adeguatamente sostenuti nei loro compiti a favore della collettività.

### **3.4 Gli effetti della LOP del 1992**

La lunga storia del Patriziato è contraddistinta da un persistente sforzo di adattamento alla realtà circostante. Ciò attesta una continua ricerca di nuovi sbocchi e una capacità di interpretare nuove missioni, pur senza staccarsi dalla tradizione e dalle proprie attività originali.

La maggior parte degli Enti patriziali gestisce ancora con passione e competenza le antiche proprietà appartenenti alla collettività, quali boschi, alpi, pascoli, caseifici e cave. Anche in funzione delle loro peculiarità locali, alcuni di loro non hanno rinunciato ad assumere altri importanti compiti di pubblico interesse. Essi si sono indirizzati verso altri settori quali la realizzazione di infrastrutture turistiche (campeggi, campi da golf, lidi, spiagge, porti per natanti, teleferiche, autosili, ecc.) o di carattere culturale (archivi, musei, mostre, restauri, ecc.). Altri hanno saputo sviluppare attività di carattere commerciale, investendo ad esempio nell'ambito immobiliare (costruzione di appartamenti, negozi, magazzini, zone industriali, centraline idroelettriche, campeggi, ecc.), ma sempre con lo scopo ultimo di poter riutilizzare i relativi introiti per attività di pubblico interesse espressamente indicate all'art. 7 LOP (vedi per la gestione del territorio, non da ultimo, ad esempio con l'istituzione e la conduzione di aziende di carattere forestale).

Sono stati un importante incentivo a questo processo di adattamento alcuni cambiamenti apportati dalla LOP del 1992. Tra gli strumenti che maggiormente hanno ridato forza ed entusiasmo ai Patriziati ticinesi va annoverato l'istituzione del *Fondo di aiuto patriziale* (artt. 26 e 27 LOP). Grazie al contributo solidale degli Enti più forti, hanno tratto benefici quelli meno forti. In assoluto, dal punto di vista pratico, si tratta della maggiore innovazione prodotta dalla vigente legge. Il Fondo ha ridato vitalità a molti enti, soprattutto finanziariamente poco consistenti; esso non ha però nemmeno gravato eccessivamente sui Patriziati paganti, che unitamente al Cantone lo finanziano. È infatti importante ricordare come l'introduzione del Fondo è stata possibile data la parallela introduzione dell'esenzione dalle imposte sul reddito dei Patriziati, di cui hanno beneficiato soprattutto gli Enti più benestanti. La proposta di istituzione del Fondo aveva trovato l'unanime adesione anche dei Patriziati più facoltosi, anche perché l'entità dell'esonero superava ampiamente quella dei contributi di finanziamento del Fondo.

Dal 1995, primo anno della sua attivazione alla fine del 2008, il Fondo ha erogato contributi per un ammontare pari a fr. 8'115'000.--, contribuendo al finanziamento di 191 iniziative (le istanze pervenute nello stesso periodo sono state 336). Le medesime complessivamente hanno prodotto investimenti per oltre 100 milioni di franchi, in gran parte realizzati nelle regioni più discoste del Cantone. Gli aiuti elargiti sulla base del Fondo sono quasi sempre stati alla base di importanti iniziative di carattere pubblico, che con il tempo si sono dimostrate azzeccate. Molte di esse, senza il sostegno derivante dal Fondo, non sarebbero mai potute decollare.

In prospettiva futura, soprattutto con il passaggio dalla LIM (Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna e la relativa legge di applicazione cantonale) alla NPR (Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006), le cui condizioni di finanziamento impongono giustamente l'appartenenza ad una ben determinata filiera, ne potrebbero tuttavia essere condizionati progetti puntuali promossi dai Patriziati e dettati da esigenze e contesti molto particolari. Un rafforzamento del Fondo potrebbe adeguatamente compensare le conseguenze negative derivanti da questi cambiamenti, senza necessariamente penalizzare quegli ambiti in cui si dovrebbe ancora poter disporre di aiuti mirati al singolo progetto.

La tabella seguente illustra la tipologia degli interventi sin qui sostenuti dal Fondo.

Tipologia dei progetti sostenuti dal fondo	Enti patriziali beneficiari	Contributi erogati
	casi	Fr.
Migliorie alpestri, comprese relative vie d'accesso	86	4'075'000.00
Opere di natura forestale, comprese le strade e le premunizioni valangarie	25	1'120'000.00
Ripristino danni alluvionali	7	380'000.00
Recupero e rivalorizzazione di beni a scopi didattici e storico/culturali	22	410'000.00
Investimenti in beni patrimoniali, edifici utilizzati nella forma del diritto privato	15	750'000.00
Investimenti in beni amministrativi e per scopi di miglioria fondiaria	20	820'000.00
Sostegno finanziario alla costituzione di fondazioni a scopi benefici	2	30'000.00
Risanamenti finanziari	6	140'000.00
Acquedotti	6	260'000.00
Funivie ed altri accessi montani	2	130'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>191</b>	<b>8'115'000.00</b>

**Tabella 3:** erogazione di contributi dal Fondo di aiuto patriziale, dal 1995 al 2008

### 3.5 Il ruolo dei Patriziati in prospettiva futura

Lo Studio strategico aveva pure l'obiettivo di individuare, alla luce della situazione amministrativo-istituzionale e finanziaria riscontrata e delle nuove opportunità dalle aggregazioni comunali, quali siano le vie percorribili per rivitalizzare l'Ente, al fine di renderlo attore e nel contempo motore della realtà istituzionale locale.

La risposta è stata oltremodo chiara. L'ulteriore passo di consolidamento del Patriziato ticinese non potrà che passare attraverso una riorganizzazione degli Enti.

Nella gestione del territorio lo Studio prospetta per il futuro un ruolo primario del Patriziato, che può andar ben oltre l'esclusiva cura dei propri beni. Esso è intravisto come partner di una collaborazione con il Comune, per tutta una serie di interventi sul territorio in particolare al di fuori dei comparti abitati.

Lo studio indica la necessità di un'azione coordinata di tre attori:

- **il Cantone:** esso deve favorire un ruolo rinnovato del Patriziato, predisponendone incentivi; deve poi se del caso pretendere la riorganizzazione istituzionale degli enti patriziali;
- **il Comune:** soprattutto i Comuni di Valle derivanti da un'aggregazione devono riconoscere i propri limiti nella gestione del territorio ed attribuire delle competenze sussidiarie ai Patriziati;
- **il Patriziato:** l'ente patriziale deve essere disposto, d'intesa con lo stesso Comune, ad assumere un ruolo attivo nella gestione del territorio quale partner affidabile. Esso deve consolidare una propria specifica competenza in questo settore, promuovere se possibile posti di lavoro, nonché rivalutare e potenziare le altre attività caratteristiche già presenti.

Per far sì che il Patriziato possa validamente assumere detto ruolo, nello Studio si intravede la necessità di un duplice approccio. Da un lato occorre agire attraverso il *riorientamento delle attività o se del caso il consolidamento dell'attività*. Dall'altro potrebbero altresì essere opportuni *processi di aggregazioni volontarie* tra Enti appartenenti ad un unico comprensorio, coerente e funzionale dal profilo della gestione territoriale.

Questo duplice approccio, sempre secondo lo Studio, avrebbe quali principali **obiettivi**:

- l'attribuzione al Patriziato di un ruolo in un settore - la gestione del territorio - di forte interesse collettivo
- stimolare nuovi interessi, favorire la creazione di valore aggiunto e creare qualche posto di lavoro nelle zone periferiche
- favorire il reperimento di forze nuove da integrare nelle amministrazioni patriziali
- favorire una complementarietà con i Comuni.

Per raggiungere i citati obiettivi lo Studio strategico ha individuato i seguenti **strumenti**:

- l'assunzione di un ruolo attivo da parte dei Patriziati, nell'ambito della *Nuova politica regionale* (NPR), nei settori di nicchia come le filiere del legno e della pietra;
- l'aumento del capitale in dotazione del *Fondo di aiuto patriziale* e la costituzione di un *Fondo per la gestione del territorio*;
- l'aggiornamento dei cataloghi attraverso l'accesso *alla banca dati Movimento della popolazione del Cantone Ticino* (MOVPOP);
- l'eventuale aggregazione degli Enti ed il disconoscimento nei casi maggiormente eclatanti;
- la promozione del meccanismo del mandato di prestazione da parte dei Comuni;

- l'armonizzazione dei conti sul modello della contabilità comunale;
- l'introduzione di un piano di gestione finanziaria.

Buona parte delle proposte dello Studio trovano concretizzazione nella proposta di modifica legislativa di cui al presente messaggio (vedi seguenti *Capitoli 4 e 5*).

Al di là della buona intesa esistente nella maggioranza dei casi fra le amministrazioni patriziali e quelle comunali, crediamo fermamente essere giunto il momento per formalmente riconoscere e favorire questo tipo di collaborazione nell'interesse dell'intera collettività. Per quanto la storica contrapposizione esistente fra i due enti pubblici è ormai da tempo superata e considerata l'attuale preminenza del Comune, occorre far sì che le esperienze, le competenze, le conoscenze presenti nei Patriziati possano essere adeguatamente valorizzate e riconosciute in un contesto di esplicita collaborazione fra Comune e Patriziato. Non si tratta qui di rafforzare l'Ente patriziale a scapito di quello comunale, ma piuttosto di incentivarne una maggiore sussidiarietà nei ruoli. Trattasi per certi versi di un cambiamento epocale, a vantaggio di tutta la collettività, in base al quale si ritiene debbano instaurarsi delle proficue intese.

È opinione del Governo che questa visione, come spesso avviene, debba inizialmente essere favorita da adeguati incentivi che portino a trovare le giuste forme di collaborazione. Allo scopo il Consiglio di Stato ha ritenuto di far propria l'idea suggerita nello Studio strategico di istituire un *Fondo per la gestione del territorio*, quale Del medesimo dovrebbero poter beneficiare quei comparti nei quali Comune e Patriziato/i sapranno instaurare una collaborazione e mettere in campo insieme interventi di gestione del territorio.

Per quanto concerne invece il discorso aggregativo l'attuale legge già prevedeva le aggregazioni in forma coatta. Nondimeno non rientra nelle intenzioni politiche del Governo far capo alle stesse in ambito patriziale. Si ritiene piuttosto indicato stimolare una riorganizzazione volontaria fra gli enti, soprattutto fra quelli deboli, in alternativa anche a processi di disconoscimento, pure previsti dalla legge nei casi estremi. Si vuole nel limite del possibile evitare misure coercitive, che a ben vedere non sono né indispensabili né auspicabili. Il Patriziato ha un ruolo estremamente utile, ma dal profilo istituzionale potrebbe anche non essere indispensabile.

D'altronde nei comparti in cui sono avvenute aggregazioni comunali si è osservata una generale rivitalizzazione dell'Ente patriziale, grazie soprattutto a persone liberate dalle molteplici cariche politiche negli ex Comuni, che hanno assicurato un cambiamento generazionale con un netto ringiovanimento nelle fila degli amministratori patriziali. È stato così garantito il mantenimento delle tradizioni e dell'identità nelle frazioni dei nuovi Comuni.

### **3.6 Presentazione dello Studio e consultazione di Patriziati e Comuni**


Non appena pubblicati, i contenuti dello Studio strategico e le proposte in esso contenute sono stati portati a conoscenza e discussi alla presenza dei diversi attori operanti sul territorio, in occasione di otto serate organizzate nel 2009 nei diversi Distretti dall'ALPA unitamente alla Sezione degli enti locali.

Gli incontri hanno coinvolto non solo i Patriziati, ma anche i Municipi e i servizi che operano sul territorio, tra cui quelli forestali, le Regioni LIM nel frattempo in via di trasformazione in Enti regionali di sviluppo, nonché i responsabili degli enti turistici locali.


A dimostrazione dell'importante interesse al tema, le serate sono state contraddistinte da una numerosa e qualificata partecipazione di oltre 450 persone, tra amministratori patriziali, sindaci e municipali. Le serate hanno permesso di avvicinarsi alle realtà, molto diversificate fra loro, delle diverse regioni del Cantone.

Oltre ad essere stata una straordinaria occasione di incontro fra Enti locali, Cantone ed ALPA, dalle relative discussioni sono scaturiti interessanti e costruttivi elementi di riflessione, in buona parte a sostegno delle tesi e delle strategie contenute nello Studio.

Gli incontri sono inoltre stati l'occasione per avviare tramite un apposito questionario un'ampia consultazione, presso Patriziati e Comuni, sui contenuti stessi dello Studio strategico, terminata nel gennaio 2010. Come per altro evidenza la Figura 2, la rispondenza nei Patriziati è stata buona; 126 enti su 212 (60%) hanno reso nota la loro posizione. Inevitabilmente più contenuto (per altro anche comprensibile) il numero dei Comuni (vd. Figura 3) che hanno risposto al questionario: solo 45 Comuni su 169 (27%).



**Figura 2:** Questionario rientrati da parte dei Patriziati, per Distretto.



**Figura 3:** Questionari rientrati da parte dei Comuni, per Distretto.

La condivisione espressa dai Patriziati è stata molto positiva. Gran parte dei Patriziati:

- condivide in termini generali il rafforzamento proposto dell'Istituto patriziale, attraverso gli incentivi proposti nello Studio;
- è altrettanto d'accordo di assumere un importante ruolo nella gestione del territorio;
- tendenzialmente (ma non tutti e presumibilmente per motivi di competitività locale!) condivide che il tutto debba però avvenire attraverso un mandato di prestazione attribuito dal Comune, come ventilato nello Studio;
- ritiene plausibile che questo compito avvenga con un adeguato sostegno finanziario del Comune;
- riconosce che a seguito di un'aggregazione comunale i Patriziati possono assumere un'importante funzione in seno al nuovo Comune a salvaguardia dell'identità locale.

Anche i Comuni tendono a condividere gli obiettivi e gli strumenti evidenziati nello Studio, ma con sfumature diverse. Le risposte rientrate hanno confermato un sostanziale sostegno da parte dei Municipi sulle visioni dello Studio. Singole perplessità, generalmente da parte di chi non ha ancora vissuto l'esperienza di un'aggregazione comunale, si sono invece manifestate per quanto concerne la facoltà data al Comune di riconoscere al/ai Patriziato/i un importante ruolo nella gestione del territorio erogandogli anche un adeguato sostegno finanziario. E meglio i Municipi che hanno risposto:

- seppur con qualche contrario, condividono tendenzialmente il rafforzamento dell'istituto patriziale, attraverso gli incentivi proposti nello Studio;
- sono perlopiù d'accordo di riconoscere ai Patriziati un importante ruolo nella gestione del territorio;
- sul mandato di prestazione attribuito dal Comune al Patriziato, hanno forti perplessità (cause presunte: perdita di potere, sfiducia, concorrenza fra enti, impegno finanziario);
- sono cauti sulla partecipazione del Comune al finanziamento del ruolo dei patriziati nella gestione del territorio, si è per contro molto favorevoli all'incentivo cantonale;
- a maggioranza riconoscono che a seguito di un'aggregazione comunale i Patriziati possano assumere un importante ruolo istituzionale nel nuovo Comune;
- gli ex Comuni condividono l'esigenza di affrontare riorganizzazioni patriziali, soprattutto nei contesti di nuovi Comuni.

#### 4. LA SPINTA PER UNA REVISIONE DELLA LOP

Come detto, lo Studio strategico è stato accolto positivamente in occasione delle serate svoltesi nei Distretti. Pure dal sondaggio che ne è seguito è emersa una condivisione di quanto proposto in quella sede.

Si è quindi consolidato il convincimento che le proposte emerse dallo Studio debbano essere concretizzate.

La stessa ALPA, con lettera del 29 gennaio 2010 ha invitato il Governo *“ad approvare tempestivamente con convinzione i punti proposti nelle conclusioni dello studio, e a perfezionarne la realizzazione attraverso il necessario iter legislativo”*, domandando in particolare:

- *di approvare formalmente l'aumento del **Fondo di aiuto patriziale** e portarlo da 700'000.-- a 1'000'000.-- di franchi;*
- *di intervenire affinché al più presto siano poste le basi che istituiscano il nuovo **Fondo per la gestione del territorio**, fissandolo in 1'000'000.-- di franchi annui con le modalità definite e condivise dal Gruppo di lavoro;*
- *di procedere alla revisione parziale della LOP nei punti proposti dallo studio.*

Condividendo di principio quanto richiesto dall'ALPA, il Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 3018 del 15 giugno 2010, ha dato seguito alle sollecitazioni nominando un Gruppo di lavoro formato dai delegati della stessa ALPA e del Cantone, quest'ultimo rappresentato da funzionari della Sezione forestale, della Sezione dell'agricoltura e della Sezione degli enti locali, con il compito di elaborare il presente progetto.

Per quanto concerne il prospettato aumento del Fondo di aiuto patriziale da fr. 700'000.-- annui a fr. 1'000'000.-- annui, il medesimo non sarà oggetto di alcuna modifica legislativa. L'attuale art. 27 cpv. 2 LOP già prevede infatti che il contributo annuale possa variare fra il 2 ed il 20% del reddito determinante, garantendo quindi un margine sufficiente per il richiesto aumento. Esso implicherà quale conseguenza l'aumento di 150'000.-- franchi annui a carico sia dei Patriziati che del Cantone.

Il previsto nuovo Fondo per la gestione del territorio implica per contro l'introduzione di una specifica base legale nella Legge organica.

Da rilevare infine che, con la modifica entrata in vigore il 18 dicembre 2008, del *Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione, del 2 dicembre 2009 (RLPDP)* è stata data la facoltà alle amministrazioni patriziali di accedere ai dati dei cittadini di origine svizzera per l'aggiornamento dei rispettivi registri, dei votanti e dei fuochi. Con detta facoltà si è già colmata una lacuna che nel corso degli anni ha, in taluni casi, reso difficoltosa la gestione della cittadinanza patriziale. I diritti di accesso vengono accordati su istanza dell'ufficio patriziale conformemente all'art. 30 RLPDP.

## **5. LE MODIFICHE PROPOSTE**

### **5.1 Obiettivi e contenuti fondamentali delle modifiche di Legge**

La seguente proposta di modifica della Legge organica patriziale ha due scopi:

- da una parte essa è finalizzata ad introdurre nuove basi legali o aggiornare quelle presenti per intensificare la cooperazione tra Comuni e Patriziati nella gestione del territorio (cfr. lettera a), nell'ottica pure di un rafforzamento dell'ente patriziale. Si concretizzano gli obiettivi e le indicazioni fondamentali uscite dallo Studio strategico del 2009 (cfr. in particolare precedente Capitolo 3);
- dall'altra si coglie l'occasione per modificare ed aggiornare alcuni disposti della Legge sulla base di esigenze manifestatesi nel frattempo (cfr. lettera b).

L'obiettivo prioritario della revisione è quindi quello di intensificare il ruolo del Patriziato, tenuto anche conto della nuova geografia istituzionale del Cantone dopo i processi delle aggregazioni comunali. Ciò dando nuova linfa all'attività dei Patriziati nell'ambito della gestione e della manutenzione del territorio, in particolare fuori dalle zone edificabili.

Tra Patriziati, Comuni e Cantone si tratta insomma di creare dei meccanismi di interazione, che portino ad una migliore cura e rivalorizzazione del patrimonio naturale, costituito da boschi, pascoli, alpi, sentieri e altri comparti residui, ma se del caso pure dei beni storico-culturali che attestano l'attività creativa dell'uomo o altre bellezze naturali o del paesaggio. Questo a beneficio di tutta la collettività. Il che è particolarmente prezioso nei comprensori in cui i Comuni, per carenza di risorse (finanziarie, umane, organizzative, ecc.), non riescono ad occuparsi efficacemente di questi settori.

Tale interazione permetterebbe nel contempo ai Patriziati di assumere un ruolo più attivo e visibile in seno alla collettività locale; potenzialmente dovrebbe pure fungere da spinta allo loro rivitalizzazione laddove sono passivi, se del caso con un ricambio delle cariche. In

contesti di Comuni aggregati, in particolare nelle Valli periferiche, l'assunzione di tale ruolo potrebbe essere incentivato dalla presenza di amministratori comunali degli ex-Comuni, non più coinvolti negli organi comunali, che potrebbero ora più facilmente assumere funzioni in seno alle amministrazioni patriziali.

Poste le modifiche a concretizzazione dell'obiettivo accennato, è data l'occasione per modificare in parallelo alcune disposizioni della LOP, che l'esperienza ha indicato come meritevoli di aggiornamento o che in prospettiva futura appare utile rivedere (cfr. seguente lettera b).

Per qualche aspetto puntuale ci si allinea alla Legge organica comunale o leggi speciali concernenti anche il Comune; in merito si potrà così fare riferimento con maggiore intensità rispetto ad oggi all'abbondante prassi e giurisprudenza in vigore per i Comuni. Segnatamente per tener conto delle peculiarità dell'ente patriziale, non si ritiene tuttavia auspicabile un sistematico e massiccio allineamento della LOP alla LOC.

Di rilievo infine ancora come il presente aggiornamento non va inteso come una revisione globale della Legge organica patriziale, legge che regola ancora in modo tutto sommato confacente l'assetto istituzionale patriziale.

Le modifiche essenziali sono così riassumibili, ritenuto che per più diffuse spiegazioni si rimanda alle note nelle schede seguenti.

**a) Creazione delle basi legali nella LOP per intensificare la cooperazione tra Comuni e Patriziati nella gestione del territorio**  
**nuovi artt. 27a e 27b; modifica art. 1**

Si creano le basi legali per creare maggiori sinergie tra Patriziati e Comuni, in particolare nell'ambito della gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.

**Modifica art. 1**

Viene introdotto il principio secondo cui il Patriziato, a dipendenza delle sue risorse, collabora con il Comune nella gestione e nella conservazione del territorio e dei suoi beni.

**Nuovi art. 27a e 27b**

Allo scopo di promuovere l'interazione di cui all'art. 1, viene istituito un Fondo denominato *Fondo per la gestione del territorio*, finanziato dal Cantone, destinato appunto ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni, promossi da Patriziati e Comuni.

Per poter beneficiare dell'incentivo gli interventi devono essere promossi in **collaborazione da enti patriziali e comunali**, nell'ambito di un **accordo programmatico**.

L'obiettivo, a medio-lungo termine, è quello di creare un meccanismo per il quale gli enti patriziali diventino sistematicamente partners affidabili dei Comuni nella gestione del territorio, svolgendo quei compiti che i Comuni non sono in grado di soddisfare autonomamente e che già tradizionalmente competono agli enti patriziali.

Gli incentivi versati dal Cantone, sulla base del *Fondo per la gestione del territorio*, saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti. L'incentivo non potrà comunque superare il 50% dei costi complessivi degli interventi proposti, ma potrà essere cumulato agli aiuti, sussidi e contributi previsti da Leggi speciali.



Il Fondo sarà gestito dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle istituzioni, assistito dalla Commissione che già oggi si occupa della gestione del *Fondo di aiuto patriziale*, in collaborazione con i servizi cantonali competenti.

L'apporto annuo del Cantone, le modalità, le condizioni particolari ed i criteri per il riconoscimento del contributo, saranno ulteriormente fissati in un Regolamento dal Consiglio di Stato.

Preliminarmente si ritiene che l'importo annuo di 1,0 milione di franchi, da inserire nei conti preventivi del Cantone, possa essere particolarmente commisurato alle esigenze iniziali.

## **b) Modifiche diverse**

### ***Modifica della procedura di aggregazione dei Patriziati***

#### ***Modifica artt. 34 e 35***

In particolare con l'obiettivo di semplificare le procedure di aggregazione di Patriziati, si è optato per l'abolizione della votazione consultiva con votazione popolare.

Salvo per i Patriziati con Consiglio consortile, al posto dell'Assemblea dei cittadini patrizi verrà dunque convocata un'Assemblea straordinaria (art. 70 LOP), alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale, che dovrà pronunciarsi sulla proposta di aggregazione.

Per il resto vi è un rimando laddove necessario alla procedura prevista dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

#### ***Modifica formale di altre disposizioni***

*nuovo art. 72a, modifica artt. 51, 58, 61, 68, 69, 70, 71, 75, 84, 87, 97, 99, 109, 113, 120, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144; abrogazione art. 19, 85, 88, 135, 159.*

Le disposizioni sono state modificate segnatamente nella forma, o abrogate. Per taluni aspetti, laddove è apparso particolarmente utile, ci si allinea alla LOC.

## 5.2 Commento ai singoli articoli della LOP modificati

Vengono qui di seguito riportate e commentate le puntuali modifiche, segnalate in grassetto nel testo.

Nelle schede, a titolo orientativo, sono altresì ripresi gli attuali corrispondenti articoli della Legge organica patriziale in vigore.

### Art. 1

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Definizione e scopo</b></p> <p><sup>1</sup>Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.</p> <p><sup>2</sup>Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d'uso comune, che hanno svolto e svolgono un'attività d'interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.</p> <p><sup>3</sup>I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purchè adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.</p>	<p><b>Definizione e scopo</b></p> <p><sup>1</sup>Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.</p> <p><sup>2</sup>Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d'uso comune, che hanno svolto e svolgono un'attività d'interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.</p> <p><sup>3</sup>I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purchè adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.</p> <p><b><sup>4</sup>Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.</b></p>

### Commento

#### **cpv. 4**

Viene introdotto il principio secondo cui il Patriziato, nella misura del possibile e tenuto conto delle proprie risorse (finanziarie e materiali), collabora con il Comune nella gestione del territorio e dei suoi beni. Si rimanda al riguardo alle considerazioni generali del presente messaggio ai capitoli 3 e 4 ed al punto 5.1) del presente capitolo.

Il cpv. 4 è un disposto programmatico che verrà meglio concretizzato agli articoli concernenti la costituzione del Fondo di gestione del territorio (art. 27a e 27b).

L'obiettivo è quello di creare meccanismi di interazione fra i due enti, che portino ad una migliore cura e rivalorizzazione del territorio, inteso come boschi, sentieri e altri comparti situati fuori zona edificabile, ma se del caso pure beni storico-culturali ed ambientali che attestano l'attività creativa dell'uomo o altre bellezze naturali o del paesaggio.

Il che é particolarmente prezioso nei comprensori in cui i Comuni, per carenza di risorse (finanziarie, umane, organizzative, ecc.), non riescono ad occuparsi efficacemente di questo settore.

Un'accresciuta collaborazione, oltre a possibilmente provocare una riattivazione degli enti in una situazione di inattività, permetterebbe poi di affiancare ai Comuni un partner affidabile in un settore quale quello della gestione del territorio, ove per tradizione il Patriziato assume da sempre un ruolo importante. La medesima avrebbe fra l'altro quale effetto quello di incentivare attività economiche nel settore primario che vanno a beneficio di altri settori (turismo, ecc.) e di tutta la collettività.

I processi di aggregazione hanno comportato (e continueranno a comportare) la nascita di Comuni sempre più importanti dal punto di vista territoriale. Sono questi contesti ideali in cui i Patriziati potrebbero sviluppare nella gestione del territorio un partenariato stabile e duraturo con i Comuni. Ciò nell'interesse di tutta la collettività. Non bisogna del resto dimenticare che i Patriziati sono proprietari di oltre il 50% dell'intero territorio cantonale, ovvero della maggioranza degli alpeggi, di buona parte dei boschi e delle zone improduttive.

Il cpv. 4 rimanda alle condizioni poste dalle leggi speciali. Occorre al riguardo intendere quelle leggi che già fissano disposizioni concernenti pure il Patriziato; le medesime rimangono applicabili (cfr. ad esempio Legge cantonale sulle foreste, Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, Regolamento d'applicazione del DL 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio). Si veda anche il cpv. 4 dell'art. 27.

## **Art. 19**

<b><i>Attuale</i></b>	<b><i>Proposta di modifica</i></b>
<p><b>Contributo per opere pubbliche</b></p> <p>Quando il comune fa capo alla perequazione finanziaria intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di aiuto, limitatamente alle disponibilità del patriziato.</p> <p>La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.</p>	<p><b>Contributo per opere pubbliche</b></p> <p><b><i>Abrogato</i></b></p>

### **Commento**

Questo articolo è nato in riferimento ai Comuni che in base all'abrogata Legge sulla compensazione finanziaria intercomunale (LCInt) erano al beneficio della copertura del disavanzo (allora denominati Comuni "in compensazione"). Con l'entrata in vigore della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), subentrata alla LCInt, è stata a suo tempo effettuata la modifica redazionale della prima frase da "compensazione finanziaria" a "perequazione finanziaria intercomunale".

Di rilievo tuttavia il fatto che la misura prevista dall'art. 19 non è mai stata messa in atto: difficilmente lo potrà essere in futuro, nella misura in cui i Comuni, in seguito ai processi di aggregazione, diventano più grandi e con maggiori disponibilità finanziarie rispetto, in generale, ai Patriziati.

Si propone perciò di abrogare l'articolo.

## Art. 27a

<b>Attuale</b>	<b>Nuovo</b>
	<p><b>a) Fondo per la gestione del territorio</b></p> <p><b><sup>1</sup>È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.</b></p> <p><b><sup>2</sup>Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:</b></p> <p><b>a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell'ambito di un accordo programmatico;</b></p> <p><b>b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa.</b></p> <p><b><sup>3</sup>Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.</b></p>

### Commento

Come evidenziato nel rispettivo commento, il nuovo art. 1 cpv. 4 introduce il principio secondo cui il Patriziato, nella misura del possibile e tenuto conto delle proprie risorse finanziarie e materiali, collabora con il Comune nella gestione del territorio e dei suoi beni.

La volontà di incentivare la collaborazione tra Enti patriziali e Comuni, in particolare nell'ambito della gestione del territorio, persegue in buona sostanza un duplice obiettivo.

Da una parte si vogliono creare meccanismi di interazione fra i due enti, che portino ad una migliore cura e rivalorizzazione del territorio, inteso come boschi, sentieri e altri comparti situati fuori zona edificabile, ma se del caso pure beni culturali ed ambientali che attestano l'attività creativa dell'uomo o altre bellezze naturali o del paesaggio.

Lo scopo è quindi quello di affiancare ai Comuni, più intensamente rispetto ad oggi, un partner affidabile, in ambiti operativi che per tradizione competono in modo importante agli enti patriziali.

L'ulteriore obiettivo è quello di riattivare, sfruttandone appieno le risorse, le potenzialità e le conoscenze di Patriziati che si trovano attualmente in una situazione di inattività a causa della mancanza delle necessarie risorse personali e finanziarie. Gli enti patriziali sarebbero così riattivati in modo armonico, in un ruolo oltremodo appropriato e volto a generare valore aggiunto ed opportunità di sviluppo in realtà spesso necessitanti di nuove idee e di una rinnovata progettualità. Si tratta di una strategia che sul medio-lungo periodo contribuirà a rinsaldare il ruolo collettivo dei Patriziati; potrà pure contribuire a rivalorizzare il volontariato, l'amore e l'attenzione per valori locali importanti quali quello della vita comunitaria, delle tradizioni, della cultura e del territorio, che nel loro insieme sono elementi indispensabili al mantenimento di una sana identità locale.

### **cpv. 1**

Per favorire il meccanismo sopra descritto si propone di istituire un fondo denominato **Fondo per la gestione del territorio**, interamente finanziato dal Cantone, destinato appunto ad incentivare **interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni**.

Come detto, con **interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni**, ci si riferisce a progetti di natura ambientale, ma pure ad iniziative volte alla conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale.

Tra gli interventi di gestione e manutenzione possono essere annoverate, ad esempio, operazioni di pulizia e manutenzione periodiche di boschi, alpeggi, sentieri previsti dai PR, zone di svago, ecc. Fra le seconde, invece, iniziative destinate a salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico (ristrutturazione di manufatti costruiti dall'uomo, quali muri, cappelle, ecc.). Gli incentivi del Fondo potrebbero pure sostenere atti preparatori e strategici, che portino in seguito alla concretizzazione di progetti effettivi.

### **cpv. 2**

Per potere beneficiare dell'incentivo gli interventi devono inoltre essere promossi in **collaborazione da enti patriziali e comunali**, nell'ambito di un **accordo programmatico (let. a)**.

Atteso come lo scopo sia quello di stimolare e mantenere una collaborazione tra enti patriziali e Comuni, riconoscendo ai primi un loro specifico ruolo nella gestione del territorio, s'impone che gli interventi per cui viene chiesto un incentivo siano promossi congiuntamente da entrambi gli enti. Gli interventi devono poi inserirsi in un programma di esecuzione, che idealmente dovrebbe svolgersi nell'arco di 3-4 anni. Gli incentivi non sono quindi destinati a puntuali interventi, che potranno semmai continuare ad essere finanziati, come sino ad ora, tramite il Fondo di aiuto patriziale.

La forma della collaborazione è invece di per sé libera e potrà essere stabilita a dipendenza delle peculiarità dei singoli casi.

Potrebbe ad esempio trattarsi di una convenzione, così come di un mandato di prestazione. La sottoscrizione di un mandato di prestazione è in particolare indicata laddove il Comune affida al Patriziato (ai Patriziati) l'esecuzione di compiti che per legge sono di sua competenza, si pensi in particolare alla manutenzione di sentieri e percorsi pedonali previsti dal PR (vedi art. 6 Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici LCPS).

L'obiettivo, a medio - lungo termine, è quello di creare un meccanismo per il quale gli enti patriziali diventino sistematicamente partners affidabili dei Comuni nella gestione del territorio e dei suoi beni, svolgendo quei compiti che i Comuni non sono in grado di soddisfare e che già tradizionalmente competono agli enti patriziali. Perché ciò sia possibile gli enti patriziali coinvolti devono però essere autosufficienti e funzionali. Per tale motivo gli incentivi sono destinati ad interventi promossi da **enti patriziali che forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa (let. b)**.

### **cpv. 3**

Gli incentivi versati dal Cantone saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti.

Come stabilito dall'art. 27b cpv. 2, le condizioni particolari, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi saranno fissati dal Consiglio di Stato in un regolamento.

L'importo versato dal Cantone non potrà comunque superare il 50% dei costi complessivi degli interventi proposti.

Si fissa però il principio per cui gli incentivi possono essere cumulati agli aiuti, sussidi e contributi previsti da leggi speciali.

Ritenuto dunque il plafond massimo del 50% per gli incentivi dal Fondo in questione, non si esclude che, nel caso di enti finanziariamente deboli, con i medesimi si possa comunque giungere a coprire in buona parte il residuo non coperto da sussidi, ecc., previsti da altre leggi speciali.

## Art. 27b

<b>Attuale</b>	<b>Nuovo</b>
	<p><b>b) Amministrazione e finanziamento</b></p> <p><sup>1</sup><i>Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all'art. 27 cpv. 1 e dai servizi cantonali interessati.</i></p> <p><sup>2</sup><i>Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l'apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi.</i></p>

## Commento

### **cpv. 1**

Il Fondo sarà amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente ovvero il Dipartimento delle istituzioni, assistito dalla stessa Commissione che amministra il Fondo di aiuto patriziale e dai servizi cantonali interessati. Si pensi in particolare ai servizi del Dipartimento del territorio (Sezione forestale) e del Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione dell'agricoltura). Orientativamente, come già preannunciato, l'apporto annuo del Cantone inizialmente proposto dovrebbe ammontare a 1,0 milione di franchi.

### **cpv. 2**

L'apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi saranno fissati dal Consiglio di Stato in un regolamento.

In questo capoverso viene inoltre posto il principio per cui non v'è un diritto agli incentivi. Spetterà alla Commissione, quindi al Dipartimento delle istituzioni e al Consiglio di Stato valutare di caso in caso se il programma di interventi proposto, posto che le condizioni di base siano rispettate, meriti di ottenere gli incentivi.

## **Art. 34**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Fusione</b></p> <p><sup>1</sup>Due o più patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.</p> <p><sup>2</sup>In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà;</li><li>b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell'altro;</li><li>c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;</li><li>d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.</li></ul>	<p><b>Aggregazione</b></p> <p><sup>1</sup>Due o più patriziati possono essere <b>aggregati</b> quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.</p> <p><sup>2</sup>In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed <b>una gestione</b> più razionale dei beni di loro proprietà, <b>a favore della comunità;</b></li><li>b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell'altro;</li><li>c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;</li><li>d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.</li></ul>

### **Commento**

Adeguamento della terminologia (da *fusione* ad *aggregazione*).

Viene inoltre aggiornata la lett. a con la sostituzione del termine *sfruttamento* con quello di *gestione*, che tiene maggiormente conto della realtà odierna.

Gli obiettivi di una maggiore solidità e di una gestione più razionale vanno inoltre visti in un'ottica di servizio alla collettività tutta. Ciò peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 1 cpv. 1 e dal nuovo art. 1 cpv. 4.

Si veda anche conseguente aggiornamento art. 141 LOP.



## **Art. 35**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Procedura di fusione</b></p> <p><sup>1</sup>La procedura di fusione può essere avviata:</p> <p>a) su domanda dei singoli patriziati;</p> <p>b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato decreta la fusione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.</p> <p><sup>3</sup>Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.</p> <p><sup>4</sup>Sono per il resto applicabili per analogia le norme della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni.</p>	<p><b>Procedura di aggregazione</b></p> <p><sup>1</sup>La procedura di <b>aggregazione</b> può essere avviata:</p> <p><b>a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall'Ufficio patriziale, dall'Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;</b></p> <p><b>b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.</b></p> <p><sup>2</sup><b>Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.</b></p> <p><sup>3</sup><b>La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli Uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.</b></p> <p><sup>4</sup><b>La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l'Assemblea dei cittadini patrizi.</b></p> <p><sup>5</sup>Il Consiglio di Stato decreta l'aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.</p> <p><sup>6</sup>Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.</p> <p><sup>7</sup>Sono per il resto applicabili per analogia <b>gli artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</b></p>

## **Commento**

Si è cercato, per quanto necessario e considerate le peculiarità dei Patriziati, di allineare la procedura LOP di aggregazione a quella prevista dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Si tratta questa di una procedura ampiamente consolidata, cui è utile fare riferimento anche in ambito patriziale.

È possibile che in futuro si spinga in misura più accentuata rispetto ad oggi l'aggregazione fra Patriziati, con l'obiettivo di avere sul territorio enti funzionanti e operativi, che sappiano essere attori accanto ai Comuni nei settori di loro pertinenza.

Nondimeno, ancorché prevista dalla Legge già oggi (cfr. art. 35 cpv. 3), in linea di principio non rientra nelle intenzioni del Consiglio di Stato far capo allo strumento dell'aggregazione coatta.

Anche perché, a differenza dei Comuni, dove la riorganizzazione istituzionale costituisce ormai un imperativo dettato da questioni d'interesse generale, nel caso dei Patriziati il ruolo di ogni ente, che dimostri ancora una sua capacità operativa sufficiente, è quello di essere attivo nella gestione del territorio e di alcuni beni di interesse generale, ma pure di essere garante delle tradizioni, della cultura soprattutto quella territoriale ed, in ultima analisi, dell' "identità locale".

### ***cpv. 1***

Viene esplicitamente introdotto il principio per cui le istanze di aggregazione devono essere bilaterali (vedi anche proposta contenuta nel Messaggio 6363 del 25 maggio 2010 inerente alla revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni).

Ciò significa che per ogni patriziato coinvolto occorre vi sia almeno un attore (Ufficio patriziale, Assemblea patriziale o Consiglio patriziale).

### ***cpv. 2 e 3***

Segue poi la procedura vera e propria: ovvero avvio dello studio da parte del Consiglio di Stato con fissazione del comprensorio, nomina di una Commissione di studio a cui partecipano tutti i Patriziati, elaborazione dello studio, votazione consultiva (con le particolarità di cui si dice al cpv. 4).

### ***cpv. 4***

Nell'ottica di semplificare le procedure di aggregazione di patriziati, si è optato per l'abolizione della votazione consultiva con votazione popolare. Salvo per i patriziati con Consiglio patriziale, al posto dell'Assemblea dei cittadini patrizi verrà convocata un'Assemblea straordinaria (art. 70 LOP), alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale, che dovrà pronunciarsi sulla proposta di aggregazione.

### ***cpv. 5 e 6***

Sono i precedenti cpv. 2 e 3.

### ***cpv. 7***

Sono per il resto applicabili per analogia gli artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

## **Art. 51**

<b><i>Attuale</i></b>	<b><i>Proposta di modifica</i></b>
<p><b>Esercizio dei diritti patriziali</b> <b>a) In generale</b></p> <p><sup>1</sup>Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p><sup>2</sup>Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve eleggere un suo recapito presso un patrizio domiciliato nel comune, a meno che faccia esplicita richiesta ad essere convocato personalmente. Il recapito deve essere notificato all'ufficio patriziale.</p>	<p><b>Esercizio dei diritti patriziali</b> <b>a) In generale</b></p> <p><sup>1</sup>Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p><sup>2</sup><b><i>Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all'ufficio patriziale.</i></b></p>

## **Commento**

### ***cpv. 2***

Il cittadino patrizio che intende esercitare i propri diritti in sede di Assemblea patriziale deve farsi parte diligente e notificare il proprio indirizzo. Si veda anche art. 58 cpv. 1.

## **Art. 59**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>d) Variazioni; pubblicazioni</b></p> <p><sup>1</sup>Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.</p> <p><sup>2</sup>L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziale.</p>	<p><b>d) Variazioni; pubblicazioni</b></p> <p><sup>1</sup>Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, <b><i>nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie; in tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.</i></b></p> <p><sup>2</sup><b><i>L'ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.</i></b></p> <p><sup>3</sup><b><i>L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziali</i></b></p>

### **Commento**

#### ***cpv. 1***

L'aggiornamento dei registri è un compito istituzionale importante dell'Ufficio patriziale. Viene reso più esplicito il dovere di notifica dei cambiamenti da parte dei diretti interessati. Si veda anche art. 51.

#### ***cpv. 2***

È reso pure esplicito l'obbligo di consultazione da parte dell'ufficio patriziale della Banca dati del Movpop. Quadro di riferimento è l'art. 8 cpv. 2 Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione (del 5 giugno 2000)

#### ***cpv. 3***

È l'attuale cpv. 2.

## **Art. 61**

<b><i>Attuale</i></b>	<b><i>Proposta di modifica</i></b>
<p><b>Ricorsi</b> <b>a) legittimazione attiva</b></p> <p><sup>1</sup>Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup>Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.</p> <p><sup>3</sup>La decisione del Consiglio di Stato è definitiva, salvo che sia in contestazione lo stato di patrizio.</p>	<p><b>Ricorsi</b> <b>a) legittimazione attiva</b></p> <p><sup>1</sup>Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup>Il ricorso tendente a ottenere l'iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.</p> <p><sup>3</sup><b><i>Abrogato.</i></b></p>

## **Commento**

### ***cpv. 3***

Da abrogare; vedi art. 151a LOP.

## Art. 68

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Competenze</b></p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;</li><li>b) adotta i regolamenti e li modifica;</li><li>c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;</li><li>d) approva ogni anno il conto preventivo e il Conto Consuntivo;</li><li>e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;</li><li>f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;</li><li>g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;</li><li>h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;</li><li>i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;</li><li>l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;</li><li>m) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;</li><li>n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.</li></ul>	<p><b>Competenze</b></p> <p><sup>1</sup>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;</li><li>b) adotta i regolamenti, <b>li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</b></li><li>c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;</li><li>d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato <b>e delle sue aziende;</b></li><li>e) <b>autorizza le spese di investimento,</b> approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;</li><li>f) autorizza segnatamente l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;</li><li>g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;</li><li>h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;</li><li>i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;</li><li>l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;</li><li>m) nomina <b>per il quadriennio</b> la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;</li><li>n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.</li></ul> <p><sup>2</sup>L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.</p>

## Commento

Si allineano opportunamente le definizioni dell'art. 68 a quelle dell'art. 13 LOC per l'Assemblea comunale. Non vi è nessun cambiamento di sostanza; di nuovo si prevede unicamente alla let. m una nomina **quadriennale** della Commissione della gestione.

## **Art. 69**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Assemblee ordinarie</b></p> <p><sup>1</sup>Le assemblee ordinarie annuali sono due:</p> <p>a) la prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull'esercizio precedente e delibera in merito;</p> <p>b) la seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e nomina la commissione della gestione.</p> <p><sup>2</sup>Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.</p> <p><sup>3</sup>I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.</p>	<p><b>Assemblee ordinarie</b></p> <p><sup>1</sup>Le assemblee ordinarie annuali sono due:</p> <p>a) <b><i>la prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del patriziato;</i></b></p> <p>b) <b><i>la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</i></b></p> <p><sup>2</sup>Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.</p> <p><sup>3</sup>I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.</p>

## **Commento**

Si propone un opportuno allineamento alle definizioni dell'art. 16 LOC per l'Assemblea comunale.

## **Art. 70**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Assemblee straordinarie</b></p> <p>L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.</p>	<p><b>Assemblee straordinarie</b></p> <p><sup>1</sup>L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nei comuni del patriziato.</p> <p><sup>2</sup><b><i>Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.</i></b></p>

## **Commento**

Viene completata la procedura dell'autoconvocazione dell'Assemblea, attualmente monca nella LOP. Si riprende in sostanza la procedura dell'art. 19 LOC.



## Art. 71

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Date e termine</b></p> <p><sup>1</sup>Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p><sup>2</sup>Il termine del 30 aprile può essere anche prorogato dal Dipartimento, su istanza dell'ufficio patriziale, fino al 30 giugno.</p> <p><sup>3</sup>Il Dipartimento può autorizzare il rinvio per giustificati motivi o nel caso di concomitanze con votazioni o elezioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali.</p>	<p><b>Date e termine</b></p> <p><sup>1</sup>Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p><sup>2</sup><b><i>L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.</i></b></p> <p><sup>3</sup><b><i>Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell'ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2.</i></b></p>

## Commento

Per i termini delle Assemblee ordinarie, in particolare per le proroghe degli stessi, si adotta soluzione simile a quella delle Assemblee comunali (art. 17 LOC). Attore rimane comunque l'ufficio patriziale e non il presidente dell'Assemblea.

Di rilievo quindi che la proroga va richiesta all'Autorità superiore unicamente quando la data dell'Assemblea va oltre il 28 febbraio e il 30 giugno.

## Art. 72a

<b>Attuale</b>	<b>Nuovo</b>
	<p><b>Presidente dell'assemblea; ufficio presidenziale</b></p> <p><sup>1</sup><b>Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.</b></p> <p><sup>2</sup><b>L'ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.</b></p> <p><sup>3</sup><b>I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.</b></p>

### Commento

Si introduce il principio della designazione annuale di un Presidente dell'Assemblea, affinché vi sia una certa stabilità nella conduzione della seduta, nonché un rappresentante fisso della stessa. Il Presidente sarà infatti la persona di riferimento cui rivolgersi per ogni comunicazione al Legislativo. Egli starà in carica un anno.

Al cpv. 3 viene ripreso l'attuale art. 77 cpv. 3 LOP per la parte riferita al Presidente.

## Art. 75

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Casi di collisione</b></p> <p><sup>1</sup>Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto .</p> <p><sup>2</sup>Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p><sup>3</sup>La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p><b>Casi di collisione</b></p> <p><sup>1</sup><b><i>Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.</i></b></p> <p><sup>2</sup>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di <b><i>un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici</i></b> non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p><sup>3</sup>La collisione esiste invece per gli amministratori <b><i>e i dipendenti con funzioni dirigenziali</i></b> di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>

## Commento

La norma sulla collisione è stata allineata per quanto necessario al corrispettivo articolo della LOC sulla collisione in Assemblea comunale (art. 32 LOC).

Rispetto alla situazione attuale non vi sono sostanziali cambiamenti; di rilievo unicamente: come a livello comunale la collisione non esisterà neppure per rapporto a gremi o enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici (cpv. 2). Collisione sussisterà invece pure in relazione a dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro (cpv. 3).

Estensione del grado di incompatibilità anche ai conviventi di fatto (cpv. 1), in linea con le modifiche alla legislazione cantonale (vedi modifiche delle puntuali leggi che menzionavano il *coniuge*, con estensione al *partner registrato*), entrate in vigore il 1.1.2007.

## Art. 77

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Funzionamento dell'assemblea</b></p> <p><sup>1</sup>Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell'assemblea.</p> <p><sup>2</sup>Esso deve in particolare disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il luogo, il giorno e l'ordine delle trattande;</li><li>b) la composizione dell'ufficio presidenziale e i compiti;</li><li>c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;</li><li>d) il sistema di voto;</li><li>e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;</li><li>f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;</li><li>g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;</li><li>h) l'ordine e la pubblicità dell'assemblea.</li></ul> <p><sup>3</sup>Il presidente i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo</p>	<p><b>Funzionamento dell'assemblea</b></p> <p><sup>1</sup>Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell'assemblea.</p> <p><sup>2</sup>Esso deve in particolare disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il luogo, il giorno e l'ordine delle trattande;</li><li>b) la composizione dell'ufficio presidenziale e i compiti;</li><li>c) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;</li><li>d) il sistema di voto;</li><li>e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;</li><li>f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;</li><li>g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;</li><li>h) l'ordine e la pubblicità dell'assemblea.</li></ul> <p><sup>3</sup><b><i>Il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.</i></b></p>

## Commento

### **cpv. 3**

Aggiornato a seguito dell'inserimento del nuovo art. 72a. Poiché già regolato in quest'ultimo disposto viene tolto dal cpv. 3 la regola per la quale il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

### **Art. 84**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<b>b) Per parentela</b> Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.	<b>b) Per parentela</b> Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, <b>conviventi di fatto</b> , genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

### **Commento**

Estensione del grado di incompatibilità anche ai conviventi di fatto, in linea con le modifiche di diverse legislazioni entrate in vigore il 1.1.2007 (vedi commento art. 75).

### **Art. 85**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<b>Ricusa della carica</b> La carica di presidente, di membro o di supplente dell'ufficio patriziale può essere riacusata per un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave.	<b>Ricusa della carica</b> <b>Abrogato</b>

### **Commento**

La rinuncia ad una carica pubblica è già regolata dall'art. 168 Legge sull'esercizio dei diritti politici.

## Art. 87

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Procedura</b></p> <p><sup>1</sup>Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all'ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p><sup>2</sup>La riconsiderazione e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.</p>	<p><b>Procedura</b></p> <p><sup>1</sup>Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all'ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p><sup>2</sup><b>La rinuncia alla carica</b> e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.</p>

## Commento

Conformemente all'art. 151a LOP, le decisioni del Consiglio di Stato non possono più essere inappellabili. Viene stralciata l'ultima parte dell'attuale cpv. 2.

È stata inoltre apportata al disposto una piccola modifica redazionale: *ricusa* viene sostituita con il più appropriato termine *rinuncia*.

## Art. 88

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Rifiuto di assumere la carica</b></p> <p>Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell'ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l'interessato a desistere dal diniego. Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a fr. 1000.--.</p>	<p><b>Rifiuto di assumere la carica</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>

## Commento

Vi è già una norma nella Legge speciale, sede appropriata per disposti del genere (cfr. art. 168 LEDP).

### Art. 97

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Frequenza</b></p> <p>La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta inflitta dall'ufficio patriziale.</p>	<p><b>Frequenza</b></p> <p><sup>1</sup>La partecipazione alle sedute è obbligatoria.</p> <p><sup>2</sup><b><i>Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.</i></b></p>

### Commento

Allineamento all'art. 96 LOC; le competenze di vigilanza (in particolare l'applicazione di sanzioni) sui membri dell'ufficio patriziale devono essere esercitate dall'Autorità di vigilanza e non direttamente dall'ufficio patriziale, che può semmai richiamare informalmente l'interessato prima di segnalare la violazione all'Autorità superiore.

### Art. 99

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Collisione</b></p> <p>Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75.</p>	<p><b>Collisione</b></p> <p><sup>1</sup>Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75.</p> <p><sup>2</sup><b><i>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</i></b></p> <p><sup>3</sup><b><i>La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</i></b></p>

### Commento

La norma sulla collisione è stata allineata all'art. 100 LOC.

## Art. 109

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Sorpassi; crediti suppletori</b></p> <p>L'ufficio patriziale non può fare spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione di consiglio.</p>	<p><b><i>Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio e sorpassi di credito</i></b></p> <p><sup>1</sup>L'ufficio patriziale non può fare spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso preliminare dell'assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione di consiglio.</p> <p><sup>2</sup><b><i>Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.</i></b></p> <p><sup>3</sup><b><i>Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.</i></b></p>

## Commento

Disposizione adeguata al contenuto dell'art. 168 LOC ed alla prassi già attualmente in auge.



### Art. 113

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Contabilità armonizzata</b></p> <p><sup>1</sup>Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può decidere l'introduzione graduale della contabilità armonizzata in tutti i patriziati.</p>	<p><b>Contabilità armonizzata</b></p> <p><sup>1</sup>Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato <b>introduce la contabilità a partita doppia</b> in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.</p>

### Commento

La diversità delle attività dei Patriziati rende problematica l'introduzione di un piano contabile armonizzato su modello di quello comunale. Per contro sembra opportuno incoraggiare l'utilizzo perlomeno della contabilità a partita doppia, che va progressivamente raggiunta.

### Art. 120

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>a) rapporto di contravvenzione</b></p> <p>Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.</p>	<p><b>a) rapporto di contravvenzione</b></p> <p><sup>1</sup>Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.</p> <p><b>2L'ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.</b></p> <p><b>3È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.</b></p>

### Commento

#### **cpvv. 2 e 3**

Per una miglior garanzia procedurale viene completata la procedura di intimazione del rapporto di contravvenzione, in linea con quanto previsto dall'art. 147 LOC.

## Art. 125

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Esposizione</b></p> <p>I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:</p> <p>a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;</p> <p>b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di trenta giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.</p>	<p><b>Esposizione</b></p> <p>I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:</p> <p>a) per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;</p> <p>b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di <b>quarantacinque giorni</b> durante il quale è data la facoltà di referendum.</p>

## Commento

### **lett. b**

Allineamento al nuovo art. 75 LOC, cui l'art. 78 cpv. 2 LOP rinvia esplicitamente.

## Art. 129

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e i programmi di sviluppo delle regioni.</p> <p><sup>2</sup>Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l'Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.</p> <p><sup>3</sup>Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.</p>	<p><b>Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e <b>la promozione socio-economica prevista dagli enti regionali di sviluppo.</b></p> <p><sup>2</sup>Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l'Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.</p> <p><sup>3</sup>Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.</p>

## Commento

### **cpv. 1**

Adeguamento alla situazione attuale.

## **Art. 131**

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Limiti</b></p> <p><sup>1</sup>La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;</li><li>b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;</li><li>c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà patriziale;</li><li>d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio patriziale nell'ambito delle sue competenze.</li></ul> <p><sup>2</sup>A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull'uso e sulla gestione dei beni patriziali.</p> <p><sup>3</sup>Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l'autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d'ufficio.</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p><sup>1</sup>La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;</li><li>b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;</li><li>c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà patriziale;</li><li>d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio patriziale nell'ambito delle sue competenze.</li></ul> <p><sup>2</sup>A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull'uso e sulla gestione dei beni patriziali.</p> <p><sup>3</sup><b>Abrogato</b></p>

### **Commento**

Gli articoli sulla vigilanza vengono adeguati laddove necessario alle corrispettive norme della LOC. Si potrà così far riferimento, con l'opportuna base legale, all'abbondante prassi e giurisprudenza in vigore per i Comuni.

Non si tratta di modifiche che stravolgono l'attuale assetto. Infatti per quanto attiene alla vigilanza, la LOP del 1992 è già stata modellata in base alla LOC allora in vigore. Si tratta quindi ora di recepire nella LOP le modifiche nel frattempo intervenute a livello di LOC.

Il concetto dell'attuale art. 131 cpv. 3 è stato inserito all'art. 131a cpv. 1 (vedi commento seguente).

## Art. 131a

<b>Attuale</b>	<b>Nuovo</b>
	<p data-bbox="821 275 894 306"><b>Limiti</b></p> <p data-bbox="821 338 1404 558"><sup>1</sup><i>L'Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.</i></p> <p data-bbox="821 590 1404 716"><sup>2</sup><i>Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</i></p> <p data-bbox="821 747 1404 936"><sup>3</sup><i>La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.</i></p>

### Commento

Vedi commento precedente art. 131 LOP.

Il concetto dell'attuale art. 131 cpv. 3 è stato inserito all'art. 131a cpv. 1, con l'opportuno allineamento all'art. 196 cpv. 1 LOC per quanto riguarda i presupposti di intervento dell'Autorità di vigilanza, ovvero la presenza di un ***indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.***

All'art. 131a cpv. 2 si specifica inoltre ***che singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione*** (cfr art. 196 cpv. 2 LOC).

Rispetto ad ora si precisa così meglio il concetto per cui una procedura di vigilanza può trovare spazio non per qualsiasi problema o violazione, bensì solo in presenza di violazioni qualificate, che denotano cattiva amministrazione, rispettivamente per violazione dei doveri della carica.

Infine all'art. 131a cpv. 3 si riprende quanto previsto all'art. 196 a cpv. 1 LOC secondo il quale la procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

## Art. 132

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Annullamento di decisioni degli organi patriziali</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi patriziali:</p> <p>a) quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del patriziato; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.</p> <p><sup>2</sup>È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.</p>	<p><b>Annullamento di decisioni degli organi patriziali</b></p> <p><sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza può <b>adottare provvedimenti particolari</b> o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, <b>allorquando, cumulativamente:</b></p> <p><b>a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</b></p> <p><b>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</b></p> <p><sup>2</sup><b>La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; é riservata ai terzi l'azione di risarcimento.</b></p>

## Commento

Vedi commento al precedente art. 131.

L'art. 132 è stato completato con un allineamento parziale all'art. 196 c LOC.

## Art. 133

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Sanzioni disciplinari:</b> <b>a) Nell'ambito delle funzioni</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:</p> <p>a) il richiamo; b) l'ammonimento; c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--; d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi.</p> <p><sup>2</sup>I provvedimenti di cui alle lett. a), b) e c) si applicano pure a coloro che non sono più in carica.</p> <p><sup>3</sup>Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.</p> <p><sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.</p> <p><sup>5</sup>I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.</p> <p><sup>6</sup>Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.</p>	<p><b>Sanzioni disciplinari:</b> <b>a) Nell'ambito delle funzioni</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, <b>in carica</b>, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:</p> <p>a) abrogato; b) l'ammonimento; c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--; d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi; <b>e) la destituzione.</b></p> <p><b><sup>2</sup>Il provvedimento, di cui alla lett e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.</b></p> <p><sup>3</sup>Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.</p> <p><sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione <b>o di destituzione</b> la pubblicazione è obbligatoria.</p> <p><sup>5</sup>I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.</p> <p><sup>6</sup>Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.</p>

## Commento

Vedi commento art. 131.

L'art. 133 è stato uniformato laddove necessario all'art. 197 LOC.

### Art. 134

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>b) Sospensione per altri motivi</b></p> <p><sup>1</sup>Se un membro dell'ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.</p> <p><sup>2</sup>La sospensione può inoltre essere decisa dal Consiglio di Stato quando un membro dell'ufficio patriziale si trova in stato di insolvenza e gli interessi del patriziato potrebbero venirne compromessi.</p> <p><sup>3</sup>L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.</p>	<p><b>b) Sospensione per altri motivi</b></p> <p><sup>1</sup>Se un membro dell'ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.</p> <p><sup>2</sup>La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando <b><i>nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:</i></b></p> <p><b><i>a) rilascio di un attestato di carenza beni;</i></b> <b><i>b) dichiarazione di fallimento.</i></b></p> <p><sup>3</sup>L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.</p>

### Commento

Vedi commento art. 131.  
Adeguamento all'art. 198 cpv. 2 LOC

### Art. 136

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Rimedi di diritto</b></p> <p>La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione degli art. da 133 a 135 può ricorrere nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo</p>	<p><b>Rimedi di diritto</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>

### Commento

Vedi commento art. 131.  
I contenuti dell'attuale art. 135 sono ripresi al nuovo cpv. 7 dell'art. 133 e al nuovo cpv. 2 dell'attuale art. 145.

### Art. 141

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Fusione; disconoscimento</b></p> <p>Perdurando i motivi d'intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di fusione a norma dell'art. 36, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.</p>	<p><b>Aggregazione; disconoscimento</b></p> <p>Perdurando i motivi d'intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di <b>aggregazione</b> a norma dell'art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.</p>

### Commento

Allineato nella terminologia all'art. 34 LOP.

### Art. 142

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Spese di intervento e d'inchiesta</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.</p> <p><sup>2</sup>Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.</p>	<p><b>Spese di intervento e d'inchiesta</b></p> <p><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.</p> <p><sup>2</sup>Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.</p> <p><sup>3</sup><b><i>Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.</i></b></p>

### Commento

Vedi commento art. 131.

Allineamento all'art. 204 cpv. 3 LOC, con l'inserimento del cpv. 3.



### Art. 144

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Mancata approvazione dei conti</b></p> <p>Se i conti patriziali, o parte di essi, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un'inchiesta e adotta adeguati provvedimenti</p>	<p><b>Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito</b></p> <p>Se i conti patriziali o parte di essi, <b>come pure i sorpassi di credito</b>, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, <b>che statuisce in merito</b>.</p>

### Commento

Vedi commento art. 131.

Allineamento all'art. 206 LOC; l'intervento dell'Autorità superiore è dato anche in caso di reiezioni di sorpassi, ciò che succede già attualmente.

### Art. 159

<b>Attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Modifica di leggi esistenti</b></p> <p>Sono modificate le seguenti leggi:</p> <p>a) legge sull'elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965:</p> <p><b>Epoca e sistema di elezione</b></p> <p><b>Art. 1</b> - Le elezioni patriziali avvengono alla data fissata dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 65 della legge organica patriziale, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza relativa. L'assemblea, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale e, laddove è istituito, il consiglio patriziale.</p>	<p><b>Modifica di leggi esistenti</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>

### Commento

Articolo da abrogare, siccome la legge del 1965 è stata sostituita dalla Legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008.

## **6. LA CONDIVISIONE DELL'ALPA**

I contenuti della presente modifica legislativa sono il frutto di un'intensa collaborazione avuta con l'Alleanza patriziale ticinese, la quale ha attivamente accompagnato l'elaborazione dello Studio strategico dapprima ed in seguito del progetto di revisione della LOP.

Il progetto ha quindi ottenuto l'appoggio del Comitato dell'ALPA, al quale l'Assemblea tenutasi a Faido la scorsa primavera ha conferito delega per seguire il medesimo.

I Patriziati sono stati ampiamente coinvolti (serate e sondaggio) in occasione della presentazione dello Studio strategico, le cui proposte fondamentali trovano ora concretizzazione nel presente progetto. Queste sono state in quell'occasione accolte favorevolmente dai Patriziati; il Comitato ALPA ha poi aderito al presente progetto. Ciò costituisce una solida base di condivisione delle modifiche proposte.

## **7. RELAZIONI CON LINEE DIRETTIVE, PIANO FINANZIARIO**

La revisione oggetto del presente messaggio, anche se non tocca l'assetto organizzativo del Patriziato, può rientrare fra i progetti di riforma istituzionale degli enti a carattere locale. Come ampiamente spiegato, la revisione ha quale elemento portante l'incentivare la collaborazione fra Comuni e Patriziati nell'ambito della gestione e della manutenzione del territorio e dei suoi beni, in particolare fuori dalle zone edificabili.

Tale interazione permettere agli enti patriziali di assumere un ruolo più attivo e visibile in seno alla collettività locale; potenzialmente potrebbe pure fungere da stimolo alla loro rivitalizzazione.

La riforma mira quindi a rafforzare il Patriziato dal profilo istituzionale, ponendolo in condizioni di essere attivo accanto al Comune in settori che per tradizione, competenze, ecc. gli sono da sempre vicini. Si creano in sostanza premesse favorevoli per porre l'ente patriziale in posizione di complementarietà al Comune, proprio in quei settori in cui quest'ultimo per mancanza di risorse (finanziarie, umane, organizzative, ecc.) spesso non riesce ad essere propositivo.

La riforma s'inserisce in una legge -la LOP- che regola il quadro istituzionale patriziale; nondimeno ha effetti pure sui Comuni, in altre parole sul loro ruolo e i loro compiti nella gestione del territorio locale e dei suoi beni.

Anche se non espressamente menzionata in quella sede, la riforma può quindi essere d'aiuto alla concretizzazione di obiettivi indicati nelle Linee direttive 2008-2011 del dicembre 2008, in particolare una più consona ed efficace ripartizione di compiti a livello locale, con possibili ricadute positive in attività di tutela del territorio, di promozione e di sviluppo regionale (vedi obiettivi della quinta area d'intervento prioritario "Equilibrio tra le regioni", capitolo 2.5).

La riforma prevede l'istituzione di un *Fondo di gestione del territorio*, finanziato interamente dal Cantone, dal quale si attingeranno gli incentivi a sostegno dei vari progetti. L'onere a carico del Cantone è prospettabile in ca. 1 Mio di franchi annui, non previsto attualmente a Piano Finanziario che andrà conseguentemente aggiornato.

Per quanto non direttamente dipendente dalle modifiche legislative indotte dal presente messaggio, il ventilato potenziamento della dotazione del *Fondo di aiuto patriziale* da 700'000.-- a 1'000'000.-- di franchi, implicherebbe un ulteriore aumento dell'onere cantonale di altri 150'000.-- franchi annuali.

## **8. INFLUSSI SUI COMUNI**

La riforma non ha conseguenze finanziarie dirette per i Comuni. È tuttavia prevedibile che in futuro essi siano maggiormente coinvolti in progetti di manutenzione del territorio, che se da una parte potranno avere incentivi dal Fondo, dall'altro potranno richiedere un onere di cofinanziamento ai Comuni. Non va però sottaciuto che si potrà anche trattare d'interventi, che il Comune per competenze attribuitegli dalla legge, già oggi compie o è se non altro già tenuto ad ossequiare.

## **9. INFLUSSI SUI PATRIZIATI**

Per quanto attiene alle finanze patriziali l'adozione delle modifiche qui in oggetto non comportano conseguenze dirette. In realtà gli effetti sulle finanze patriziali saranno esclusivamente indotte da decisioni locali.

Nondimeno, come per il Cantone, anche per i Patriziati l'adattamento verso l'alto della dotazione del Fondo di aiuto patriziale, per quanto già possibile con l'attuale legge e quindi non oggetto di specifica modifica legislativa, comporterebbe un aumento del contributo annuale dei Patriziati di fr. 150'000.-- franchi.

## **10. CONCLUSIONI**

In conclusione, riteniamo che la proposta revisione della Legge organica patriziale crei valide premesse per rafforzare il ruolo del Patriziato nel contesto locale, ponendolo in posizione di co-attore con il Comune in un settore fondamentale quale la manutenzione del territorio e dei suoi beni. Questo con ricadute a beneficio di tutta la collettività.

Per tutte le considerazioni che precedono, v'invitiamo ad adottare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 dicembre 2010 n. 6435 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.

#### **Art. 19**

Abrogato

#### **Art. 27a (nuovo)**

##### **a) Fondo per la gestione del territorio**

<sup>1</sup>È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.

<sup>2</sup>Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:

- a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell'ambito di un accordo programmatico;
- b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa.

<sup>3</sup>Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.

#### **Art. 27b (nuovo)**

##### **b) Amministrazione e finanziamento**

<sup>1</sup>Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all'art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l'apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi.

### **Art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a)**

#### **Aggregazione**

<sup>1</sup>Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.

<sup>2</sup>In particolare, sentiti i rappresentati degli enti interessati:

a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità;

### **Art. 35**

#### **Procedura di aggregazione**

<sup>1</sup>La procedura di aggregazione può essere avviata:

a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall'Ufficio patriziale, dall'Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;

b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.

<sup>3</sup>La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.

<sup>4</sup>La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l'Assemblea dei cittadini patrizi.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato decreta l'aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

<sup>6</sup>Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

<sup>7</sup>Sono per il resto applicabili per analogia gli artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

### **Art. 51 cpv. 2**

<sup>2</sup>Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all'ufficio patriziale.

### **Art. 59**

<sup>1</sup>Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie; in tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.

<sup>2</sup>L'ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.

<sup>3</sup>L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziale.

### **Art. 61 cpv. 3**

<sup>3</sup>Abrogato

### **Art. 68 cpv. 1 lett. b), d), e), m)**

<sup>1</sup>L'assemblea:

- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;

### **Art. 69 cpv. 1 lett. a) e b)**

<sup>1</sup>Le assemblee ordinarie annuali sono due:

- a) la prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del patriziato;
- b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

### **Art. 70 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosce la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

### **Art. 71 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sono al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell'ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2.

### **Art. 72a (nuovo)**

**Presidente  
dell'assemblea;  
ufficio presidenziale**

<sup>1</sup>Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.

<sup>2</sup>L'ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

<sup>3</sup>I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

### **Art. 75**

<sup>1</sup>Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

<sup>2</sup>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

<sup>3</sup>La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

### **Art. 77 cpv. 3**

<sup>3</sup>Il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.

### **Art. 84**

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

### **Art. 85**

Abrogato

### **Art. 87 cpv. 2**

<sup>2</sup>La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

### **Art. 88**

Abrogato

### **Art. 97 cpv. 1 e 2 (nuovo)**

<sup>1</sup>La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

<sup>2</sup>Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

### **Art. 99 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

<sup>2</sup>L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

<sup>3</sup>La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

### **Art. 109 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

**Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio e sorpassi di credito**

<sup>2</sup>Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.

<sup>3</sup>Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

### **Art. 113 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.

### **Art. 120 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

<sup>2</sup>L'ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

<sup>3</sup>È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.

### **Art. 125 lett. b)**

b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.

### **Art. 129 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socio-economica prevista dagli enti regionali di sviluppo.

### **Art. 131 cpv. 3**

**Oggetto**

<sup>3</sup>Abrogato

### **Art. 131a nuovo**

**Limiti**

<sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

<sup>2</sup>Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.



<sup>3</sup>La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

### **Art. 132**

<sup>1</sup>L'Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

<sup>2</sup>La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

### **Art. 133 cpv. 1, 2 e 4**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) abrogato;
- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione.

<sup>2</sup>Il provvedimento, di cui alla lett e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.

### **Art. 134 cpv. 2**

<sup>2</sup>La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.

### **Art. 136**

Abrogato

### **Art. 141**

#### **Aggregazione, disconoscimento**

Perdurando i motivi d'intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell'art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.

### **Art. 142 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.

### **Art. 144**

#### **Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito**

Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

### **Art. 159**

Abrogato

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.